

LEGGE PROVINCIALE
14 dicembre 1988, n. 58 1)**Norme in materia di esercizi pubblici**
1988**TITOLO I**
Generalità**1. (Oggetto)**

(1) La presente legge disciplina l'esercizio, svolto in forma professionale, dell'attività di somministrazione di bevande, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande e dell'attività ricettiva non regolamentato dalla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39 2), e successive modifiche, in materia di ristoranti di campagna, dalla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 3), e successive modificazioni, in materia di rifugi alpini, e dalla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3 4), e successive modifiche, in materia di esercizi di affittacamere.

(2) L'attività in forma professionale di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande, e ricettiva deve essere esercitata nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge ed è soggetta all'obbligo di licenza. Le licenze di esercizio possono essere rilasciate unicamente per le tipologie individuate nel titolo II, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi posti nel titolo III, secondo le procedure stabilite nel titolo VI, e gli esercizi pubblici stessi vanno condotti secondo le modalità previste nel titolo V, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII.

(3) Non è soggetta all'obbligo di licenza la somministrazione al pubblico di latte o latticini di produzione propria, di campioni gratuiti nell'espletamento di attività commerciali o nel corso di fiere o manifestazioni propagandistiche, la vendita di bevande analcoliche a mezzo di distributore automatico su aree non pubbliche, nonché la somministrazione di bevande analcoliche ai soci di circoli o associazioni nell'ambito della sede sociale.

(4) Inoltre, non sono soggette all'obbligo di licenza le organizzazioni o istituzioni che svolgono attività promozionale a favore della gioventù ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, in relazione all'attività di somministrazione di pasti e bevande e all'attività ricettiva in favore di giovani, se queste prestazioni, a giudizio della commissione per i pubblici esercizi, vengono fornite nell'ambito di preminente attività pedagogica; non è però consentita la somministrazione di bevande alcoliche. Quando la predetta commissione è chiamata a decidere in merito, essa è integrata con l'assessore comunale per i giovani o, in difetto, con un rappresentante del competente ufficio provinciale per il servizio giovani. Avverso la deliberazione della commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

(5) L'attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche con distributori automatici o di vendita delle stesse in forma ambulante è vietata.

(6) Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi né la licenza di pubblico esercizio. Quale orario di esercizio dev'essere rispettato l'orario comune dei negozi. 4/bis)

TITOLO II**Caratteristiche e definizioni****SEZIONE I****Esercizi di somministrazione di pasti e bevande****2. (Esercizi di somministrazione di bevande)**

(1) Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar analcolici, i bar, i caffè, le osterie, le birrerie, le enoteche e simili. 5)

(2) I bar analcolici sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di latte, frullati di latte, bevande analcoliche, gelati, toasts, panini, paste, dolci e prodotti analoghi.

(3) I bar, i caffè, le osterie, le birrerie, enoteche e simili sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcoliche, alcoliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di gelati, toasts, panini, paste, dolci e prodotti analoghi.

(4) 6)

3. (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande)

(1) Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristoranti, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie e simili, gli spacci interni e le mense aziendali. 7)

(2) 8)

(3) I ristoranti sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche.

(4) Le trattorie sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche e alcoliche. Se sono a cucina specializzata, assumono la corrispondente denominazione di pizzeria, grill, rosticceria e simili.

(5) I ristoranti sono le trattorie che per dotazione e gamma di offerta rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione. Nei ristoranti la somministrazione di bevande è consentita unicamente in congiunzione a quella di pasti.

(6) Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati e loro familiari di circoli o associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero.

(7) Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse.

4. (Esercizi di trattenimento)

(1) Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di attrazione, e gli altri esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di trattenimento o di svago che intendano svolgere attività di somministrazione, possono esercitarla, previa apposita licenza, nelle forme e nei limiti di cui ai commi tre dell'articolo 2, o tre, quattro o cinque dell'articolo 3.

SEZIONE II

Esercizi ricettivi

5. (Esercizi ricettivi a carattere alberghiero)

(1) Sono esercizi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence.

(2) I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

(3) Le pensioni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o in parti autonome di stabili.

(4) Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

(5) I motels sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili, nonché servizi di autorimessa, assistenza, riparazione e rifornimento carburanti per le autovetture.

(6) I villaggi-albergo sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area recintata e particolarmente attrezzata per il soggiorno e lo svago.

(7) I residence sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e eventualmente servizi accessori in almeno cinque unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

(8) Salva l'ipotesi del villaggio-albergo, viene definita casa madre lo stabile ove sono ubicati, oltre ai locali destinati ad alloggio per clienti, anche i principali servizi generali e accessori dell'esercizio. Sono definite dipendenze gli altri stabili, siti nelle immediate vicinanze, ove possono essere ubicate anche servizi accessori.

(9) Gli alberghi forniscono il servizio di ristorazione anche ai non alloggiati.

6. (Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero)

(1) Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli alberghi per la gioventù.

(2) I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 3), e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.

(3) I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzuole, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

(4) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

(5) Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque,

in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

(6) Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

(7) Sono alberghi o ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani ovvero di gruppi di giovani fino a ventisette anni e dei rispettivi accompagnatori. Negli alberghi e negli ostelli per la gioventù non è consentita la somministrazione di bevande superalcoliche.

SEZIONE III

Obbligo della licenza

7. (Obbligo della licenza)

(1) Nessun esercizio di somministrazione o ricettivo di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 può essere condotto senza preventiva licenza e fornire prestazioni diverse da quelle dalla stessa autorizzate in conformità con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione. Nella licenza va esplicitamente specificato se autorizza alla somministrazione di bevande analcoliche o alcoliche oppure anche di quelle superalcoliche.

(2) Gli ospedali, le case di cura, gli asili infantili, le case di riposo, i centri educativi o formativi, i convitti per apprendisti e studenti, e gli altri istituti o convitti condotti per fini analoghi che, al di fuori dei rispettivi compiti istituzionali, intendano fornire alloggio o vitto e alloggio, devono preventivamente munirsi della corrispondente licenza di esercizio.

(3) Per la somministrazione al pubblico o la vendita per asporto di salsicce al banco e per attività di somministrazione e vendita ad essa assimilabile per contenuto e finalità richiesta la licenza prevista per i tipi di esercizio di cui al comma tre dell'articolo 3.

(4) Le licenze di esercizio sono comprensive dell'autorizzazione alla rivendita di cartoline illustrate e cartine guida, all'installazione e uso di apparecchi radio-televisivi, elettrogrammofoni e simili, nonché, limitatamente agli esercizi ricettivi e ad esclusivo favore della clientela in questi alloggiata, all'installazione di piscine natatorie, al noleggio di attrezzi sportivi, alla custodia di autovetture e all'effettuazione di altri servizi accessori.

(5) L'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali e fluviali o di piscine natatorie e di rimesse di autoveicoli o vetture non annessi ad esercizi ricettivi ai sensi del precedente comma quattro, è soggetto ad apposita licenza da rilasciarsi, prescindendo dall'accertamento dei requisiti disciplinati nelle sezioni III e IV del titolo III, nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

8. (Delega ai sindaci delle funzioni amministrative)

(1) Il rilascio delle licenze di esercizio e le altre funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate al sindaco competente per territorio. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della giunta provinciale.

(2) Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del comma uno è trasmessa, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma due dell'articolo 1 e comma due dell'articolo 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 9), al Presidente della giunta provinciale.

(3) Il Presidente della giunta provinciale, per esigenze di pubblica sicurezza, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.

(4) Contro i provvedimenti adottati dal sindaco è ammesso, ove non previsto diversamente, ricorso al Presidente della giunta provinciale.

9. (Validità nel tempo delle licenze di esercizio)

(1) Fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa di concessione annuale, le licenze di esercizio con corso annuale o, ove ciò appaia più indicato, per uno o più periodi dell'anno, sono, di norma, rilasciate a tempo indeterminato.

(2) Il rilascio di licenze temporanee è ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, nonché nel contesto di feste campestri e manifestazioni similari. Di regola è effettuato a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilità.

10. (Accampamenti e colonie per la gioventù)

(1) Alle associazioni per la gioventù, agli enti religiosi e alle iniziative pedagogiche o terapeutiche può essere consentita, previo nullaosta, da rilasciarsi ove non sussistano problemi di carattere igienico e sia garantita la completa eliminazione dei rifiuti, la promozione e organizzazione di accampamenti estivi e colonie per la gioventù a scopo ricreativo, sociale, culturale, sportivo e climaterapeutico.

11. (Giochi leciti)

(1) Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati con decreto del Presidente della giunta provinciale.

(2) L'organizzazione di feste danzanti, concerti e di manifestazioni analoghe è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.

12. (Ampliamento e trasferimento degli esercizi)

(1) L'ampliamento e il trasferimento nell'ambito del comune dei pubblici esercizi sono soggetti all'autorizzazione del sindaco.

(2) L'autorizzazione all'ampliamento o al trasferimento nell'ambito del comune degli esercizi esistenti è concessa, previo rilevamento del fabbisogno per la categoria tipologica di riferimento, se le caratteristiche dei locali, delle superfici e dell'ubicazione delle sedi nuove non risultano in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, con le direttive provinciali e con i criteri stabiliti nelle direttive comunali di adeguamento.

TITOLO III

Requisiti per il rilascio di licenze di esercizi

SEZIONE I

Generalità

13. (Conduzione dell'esercizio)

(1) Il titolare della licenza conduce direttamente l'esercizio, garantendone l'ordinato e regolare funzionamento, ferma la facoltà di nominare un preposto.

(2) La nomina di preposto, obbligatoria in caso di assenza stabile o per periodi prolungati del titolare della licenza e quando la presente legge lo prevede, deve essere sottoposta all'approvazione del sindaco, che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la conduzione di pubblici esercizi.

(3) L'approvazione del sindaco solleva il titolare della licenza dalla responsabilità per l'ordinato e regolare funzionamento dell'esercizio e può, in caso di particolare urgenza, essere rilasciata con riserva, se contestualmente con la richiesta viene provata la necessaria qualificazione professionale.

14. (Subingresso)

(1) In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico per atto tra vivi, il subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trapasso, può essere autorizzato alla conduzione provvisoria, sino alla definizione della domanda della licenza di esercizio, se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra il possesso dei richiesti requisiti soggettivi.

(2) In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio a causa di morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base della licenza esistente, continuare l'esercizio, nominando, ove non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 16, entro termini ragionevoli un preposto. La continuazione dell'esercizio è comunicata al sindaco nel termine di trenta giorni.

15. (Titolare della licenza)

(1) La licenza di esercizio può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

(2) Il rappresentante legale di persona giuridica deve avere i requisiti di cui all'art. 16, lett. a), e nominare, ove non abbia la necessaria qualificazione professionale o non conduca direttamente l'esercizio, un preposto.

16. (Requisiti per il rilascio di licenze)

(1) Ai fini del rilascio di licenze di esercizio vanno verificate:

- a) la capacità di agire e affidabilità del richiedente;
- b) la qualificazione professionale del richiedente;
- c) il fabbisogno di esercizi, per la tipologia;
- d) la disponibilità e idoneità di locali e superfici.

SEZIONE II

Capacità di agire e affidabilità del richiedente

17. (Capacità di agire e affidabilità del richiedente)

(1) La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere rilasciate solo a coloro che hanno la capacità di agire ai sensi del codice civile e offrono la necessaria affidabilità.

(2) In caso di interdizione del titolare della licenza, la conduzione dell'esercizio, con autorizzazione giudiziaria, può

essere consentita al tutore. Se questi non ha i necessari requisiti soggettivi, deve nominare un preposto.

18. (Motivi cogenti di diniego)

(1) Fermo restando comunque i requisiti soggettivi richiesti dalla legge dello stato, la licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto sono negate a coloro:

- a) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo, e non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) che siano stati dichiarati falliti e non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- d) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume o contro la sanità o l'igiene pubblica, per giuoco d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzione contro la prevenzione dell'alcoolismo o per infrazione alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- e) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per almeno tre volte in un quinquennio, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale oppure per frode nella preparazione o nel commercio di prodotti alimentari.

(2) La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto devono essere revocate, qualora uno dei motivi di diniego sopraggiunga o venga a risultare dopo il rilascio delle stesse.

19. (Motivi discrezionali di diniego)

(1) Fermi restando comunque i requisiti soggettivi richiesti dalla legge dello Stato, la licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere negate a discrezione dell'autorità competente a coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

(2) La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere revocate, qualora uno dei motivi di cui al comma precedente sopraggiunga o venga a risultare dopo il rilascio delle stesse.

SEZIONE III

Qualificazione professionale

20. (Qualificazione professionale)

(1) I richiedenti la licenza di esercizio e coloro che vengono nominati a preposto devono dimostrare la propria qualificazione professionale onde garantire la necessaria capacità ed esperienza nell'autonomo svolgimento delle specifiche attività. La qualificazione professionale è dimostrata mediante certificato di iscrizione nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di esercizi pubblici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

(2) I non residenti nel territorio della Provincia di Bolzano dimostrano la qualificazione professionale mediante certificato di iscrizione nei corrispondenti registri ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

(3) La qualificazione professionale non deve essere dimostrata dai conduttori di spacci interni, di mense aziendali e di case per ferie.

21. (Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi)

(1) Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è istituito il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.

(2) Il registro consta di tre sezioni, relative, rispettivamente, agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di bevande, agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande, e agli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi, e l'iscrizione in una delle stesse avviene in ragione della specifica qualificazione professionale del richiedente.

(3) L'iscrizione nella sezione degli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi consente anche la conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande; l'iscrizione nella sezione degli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande consente anche la conduzione di esercizi di somministrazione di bevande.

22. (Requisiti per l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi)

(1) I richiedenti l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi devono avere assolto gli obblighi scolastici e:

- a) dimostrare la frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale a tempo pieno previsto nel regolamento di esecuzione, o

- b) superare l'esame mediante il quale la commissione di cui all'articolo 23 accerta l'idoneità alla conduzione di pubblici esercizi, oppure
- c) dimostrare di aver esercitato specifiche attività settoriali per almeno tre anni nel corso di un quinquennio, per quanto attiene alle sezioni relative agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, o per almeno sei anni in un novennio, per quanto attiene alla sezione relativa agli esercizi ricettivi.

23. (Commissione per il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi)

(1) La verifica dei requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'articolo 22, nonché l'effettuazione degli esami di cui alla lett. b) dello stesso e il controllo sulla tenuta del registro sono esercitate da una commissione, nominata, per la durata in carica di un quinquennio, dalla Giunta provinciale, con sede presso la camera di commercio, che si compone:

- a) da due esperti, uno con specifiche nozioni nel campo del diritto, l'altro nel campo dell'economia aziendale,
- b) da due membri designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria più rappresentative, e c) da un membro designato dalla camera di commercio.

(2) Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. La funzione di segretario della commissione è svolta da un impiegato della camera di commercio. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti per la partecipazione alle commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

(3) La commissione, in sede di esame e quando sceglie il proprio presidente, decide validamente con la presenza di tutti i membri e a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni, in sede di verifica dei requisiti di accesso all'esame e di controllo sulla tenuta del registro, con la presenza di almeno tre membri e a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni.

(4) L'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi avviene su conforme decisione della commissione. Avverso le decisioni che negano l'iscrizione, può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

24. (Regolamento di esecuzione)

(1) Con regolamento di esecuzione saranno determinati i corsi e le attività da considerare professionalizzanti ai fini di cui all'articolo 22, i casi in cui il richiedente l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi può essere sottoposto ad un esame aggiuntivo, nonché le materie e le modalità dell'esame.

SEZIONE IV

Accertamento del fabbisogno di pubblici esercizi

25. (Commissione per i pubblici esercizi)

(1) Per la determinazione del fabbisogno di pubblici esercizi, esclusi gli spacci interni, le mense aziendali e le case per ferie, il sindaco sente il parere della commissione costituita in ogni comune, per la durata di un quinquennio, con deliberazione consiliare, che si compone:

- a) dal sindaco medesimo, o dall'assessore da questi delegato, con funzioni di presidente;
- b) da due membri designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria più rappresentative;
- c) da due persone designate dalle associazioni dei lavoratori di categoria che non abbiano un rapporto di dipendenza dalle due persone di cui alla precedente lettera b);
- d) dal tecnico comunale membro della commissione edilizia comunale;
- e) dal presidente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, o dal rappresentante da questi designato, nei comuni in cui questi organismi sono costituiti.

(2) Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio comunale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un impiegato dallo stesso delegato.

(3) La commissione si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(4) Ai fini della determinazione del fabbisogno di esercizi pubblici sono considerate, in relazione alla categoria tipologica di riferimento:

- a) l'approvvigionamento nell'area in questione, avuto riguardo al numero e al tipo degli esercizi esistenti;
- b) le esigenze della popolazione residente e fluttuante;
- c) le direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 26;
- d) le direttive di adeguamento del comune di cui all'articolo 27;
- e) l'ubicazione, dimensione e dotazione dell'esercizio;

f) la data di presentazione delle domande, in caso di richieste equivalenti.

(5) La mancata adesione al parere della commissione deve essere congruamente motivata nel rispetto delle direttive di cui ai successivi articoli 26 e 27.

(6) La commissione comunale per i pubblici esercizi è sentita altresì in occasione della prima deliberazione delle direttive comunali di adeguamento di cui all'articolo 28, comma uno, della classificazione degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 34, e dell'approvazione della denominazione degli esercizi di cui all'articolo 36.

26. (Direttive della Giunta provinciale)

(1) La Giunta provinciale, entro otto mesi dell'entrata in vigore della presente legge emana direttive per lo sviluppo del settore degli esercizi pubblici miranti a stabilire, nel rispetto del principio della libera concorrenza, condizioni di adeguato equilibrio tra domanda e offerta onde garantire un buon approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, sentito il parere delle comunità di valle e delle associazioni provinciali di categoria.

(2) Le direttive determinano, in armonia con le finalità del piano territoriale provinciale e del piano provinciale di sviluppo, il livello di approvvigionamento in funzione dei diversi ambiti vitali, dando priorità, rispetto alla realizzazione di esercizi nuovi, all'incremento della qualità e della produttività di quelli esistenti, nonché i criteri generali sulle distanze minime tra i pubblici esercizi e le chiese, i cimiteri, le caserme, le scuole e gli ospedali.

(3) Le direttive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

27. (Direttive comunali di adeguamento)

(1) I comuni con un numero di abitanti superiore a 3000 rilevano la consistenza della rete degli esercizi pubblici esistenti e deliberano, entro sei mesi dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 26, e nel rispetto delle stesse, specifiche direttive di adeguamento per lo sviluppo del settore nei rispettivi territori di competenza, con le quali determinano, per categorie tipologiche o per tipologie, la capacità massima di erogazione degli esercizi che, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, può essere ammessa nelle singole località o frazioni.

28. (Procedure per la formazione delle direttive di adeguamento)

(1) Le direttive comunali di adeguamento per lo sviluppo del settore degli esercizi pubblici deliberate dal consiglio comunale sono depositate, con avviso nell'albo comunale, per trenta giorni consecutivi, presso la segreteria comunale, onde consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare proposte e osservazioni. I trenta giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso nell'albo comunale.

(2) Le direttive di adeguamento, deliberate dal consiglio comunale in via definitiva entro i 60 giorni successivi, sono trasmesse, per l'approvazione, alla Giunta provinciale, e diventano esecutive con la comunicazione dell'avvenuta approvazione, o dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che alcun provvedimento sia adottato.

(3) Le direttive comunali di adeguamento sono pubblicate, a cura del sindaco, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SEZIONE V

Disponibilità e idoneità dei locali

29. (Disponibilità dei locali di esercizio)

(1) Il richiedente la licenza di esercizio che non può dimostrare la disponibilità dei locali e delle superfici, in quanto ancora di proprietà o disponibilità altrui o ancora da costruire, deve fornire l'esatta indicazione della via e del numero civico o la specifica individuazione della zona nella quale intende ubicare il pubblico esercizio. La disponibilità, in funzione del previsto tipo di esercizio, dei locali e delle altre superfici, deve essere dimostrata all'atto del rilascio della licenza.

(2) Qualora la disponibilità dei locali e delle altre superfici sia a tempo determinato, la licenza di esercizio è rilasciata a tempo determinato; eventuali proroghe sono annotate dal sindaco competente.

30. (Idoneità dei locali)

(1) La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i locali, compresi, ove previsti, quelli di soggiorno del personale, e le altre superfici, risultano idonei in relazione a ubicazione, caratteristiche e dotazione, nonché al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(2) La licenza di esercizio non può essere rilasciata, se i locali non hanno i requisiti necessari per garantire clientela e personale da pericoli per la salute o la vita. Tali requisiti saranno determinati con regolamento di esecuzione.

(3) Sull'osservanza delle prescrizioni previste dal comma precedente, vigila l'autorità competente al rilascio della licenza edilizia.

31. (Concessioni edilizie)

(1) La concessione edilizia per la costruzione o per l'ampliamento di pubblici esercizi è rilasciata, previo accertamento del corrispondente fabbisogno di cui all'articolo 25, garantendo l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 30, nonché la realizzazione, in funzione di ubicazione, tipo e dimensioni del progettato esercizio, di infrastrutture

adeguate e di un numero sufficiente di posti-auto.

32. (Inquinamento da rumore)

- (1) L'inquinamento da rumore prodotto dai pubblici esercizi deve essere mantenuto entro livelli tollerabili.
- (2) In attesa dell'applicabilità della legge provinciale in materia possono essere imposte specifiche prescrizioni; ove l'inquinamento da rumore superi il livello di tolleranza, la licenza di esercizio è revocata; in casi meno gravi, è imposta l'anticipazione dell'orario di chiusura.

TITOLO IV

Classificazione e denominazione di pubblici esercizi

33. (Classificazione degli esercizi ricettivi)

(1) Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventù, sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque, quando si tratti di garni, pensioni, alberghi, motels e villaggio-alberghi; con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti di campeggi; e con l'assegnazione di un numero di stelle da due a quattro, quando si tratti di residences o villaggi turistici. Le case o appartamenti per vacanze sono classificate ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 10)

(2) La classificazione è effettuata con l'attribuzione di un numero di stelle rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti. I requisiti all'uopo considerati, distinti in obbligatori e facoltativi, ed i relativi coefficienti sono determinati con il regolamento di esecuzione alla presente legge, tenendosi conto dell'ubicazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

(3) Ai fini della classificazione degli esercizi a carattere alberghiero, sono comunque considerati requisiti obbligatori minimi la capacità ricettiva non inferiore a sette camere, e la presenza di almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto, di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, di un locale ad uso comune, di impianti tecnologici e di un numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento dell'esercizio. I requisiti facoltativi sono fra loro sostituibili. Per le categorie superiori alla prima, la classificazione può essere attribuita anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori, quando il punteggio complessivo superi il punteggio minimo previsto per la corrispondente categoria di almeno il doppio dei punti complessivi corrispondenti ai requisiti obbligatori mancanti.

(4) Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva «super» quando i requisiti di classificazione superino il livello minimo all'uopo fissato dal regolamento di esecuzione alla presente legge. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di hotel quando sono classificati con almeno due stelle. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di garni-hotel ovvero di residence-hotel o appartement-hotel.

(5) Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze è effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

(6) I campeggi che hanno non più di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico, sono contrassegnati con una stella. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno.

(7) La classificazione è attribuita dal sindaco, sentito l'assessorato provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale si atteggia come condizione necessaria e indispensabile.

34. (Classificazione degli esercizi di somministrazione)

(1) Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono classificati in cinque categorie, in relazione a ubicazione, caratteristiche strutturali, dotazione e gamma di prestazioni.

(2) La classificazione è attribuita dal sindaco contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, secondo i criteri fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

35. (Validità della classificazione)

(1) La classificazione, attribuita a tempo indeterminato, può essere modificata in ogni tempo, su richiesta o d'ufficio. Per la denuncia degli elementi necessari per la classificazione vanno usati i moduli predisposti dall'assessorato provinciale al turismo.

36. (Denominazione)

(1) Ogni esercizio pubblico assume una denominazione dalla quale traspare anche la tipologia. La denominazione aggiuntiva di «gelateria» o simile può essere assunta qualora i gelati offerti siano di provenienza artigianale ai sensi dell'ordinamento sull'artigianato. 11)

(2) La denominazione deve essere approvata dall'autorità competente, che garantisce che non vi siano riferimenti non

pertinenti a località e paesaggi o ad altri esercizi siti nell'area circostante.

(3) La denominazione è esposta sull'ingresso all'esercizio o su altra parte esterna dello stesso.

TITOLO V

Conduzione dell'esercizio

37. (Mantenimento della quiete)

(1) Il conduttore, del pubblico esercizio garantisce la quiete nello stesso, richiedendo, ove necessario, l'intervento degli organi di polizia; a coloro che disturbano la quiete nell'esercizio può essere negato l'accesso o la presenza.

38. (Prestazioni)

(1) Durante l'orario di apertura gli esercizi pubblici forniscono le usuali prestazioni a chiunque ne domandi e ne corrisponda il prezzo.

(2) È vietata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici, a coloro che appaiono affetti da malattia di mente o si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, o si trovino in stato di manifesta ubriachezza. La somministrazione di bevande alcoliche è negata altresì a coloro che disturbano la quiete dell'esercizio.

39. (Orario di apertura e chiusura)

(1) Il Presidente della giunta provinciale determina, sentiti i comuni e le organizzazioni di categoria più rappresentative, l'orario di apertura e di chiusura per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie.

(2) Al conduttore dell'esercizio è consentito di posticipare l'orario di apertura e di anticipare l'orario di chiusura fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario generale, nonché di effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive.

(3) Per gli esercizi pubblici siti in aree autostradali o all'interno di stazioni ferroviarie o aeroportuali, il sindaco può consentire deroghe all'orario generale.

(4) Durante l'orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Il servizio di somministrazione di pasti e bevande cessa non oltre l'avveramento dell'orario di chiusura o con un anticipo comunque non superiore ai trenta minuti sullo stesso.

(5) Negli esercizi ricettivi la somministrazione di pasti e bevande è consentita, limitatamente a favore della clientela alloggiata, anche al di fuori dell'orario generale previsto per gli esercizi di somministrazione.

40. (Deroghe all'orario di chiusura)

(1) In occasione di speciali evenienze locali o per particolari motivi di interesse pubblico, il sindaco può, anche a favore di singoli esercizi pubblici, consentire deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura.

(2) Deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura possono essere consentite dal sindaco, avuto riguardo delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, anche su richiesta degli esercenti. Le deroghe aventi per oggetto la posticipazione dell'orario di chiusura, oltre a quello di cui all'art. 39, comma 1, sono comunque riservate al Presidente della giunta provinciale. 12)

41. (Riposo settimanale)

(1) Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, osservano un giorno di riposo settimanale, protraibile di mezza giornata. I giorni di riposo settimanale sono determinati dal sindaco, sentita la commissione comunale per gli esercizi pubblici, in modo da garantire l'approvvigionamento continuo e adeguato.

(2) Il giorno di riposo settimanale va osservato con decorrenza dal primo del mese successivo alla notificazione dell'avvenuta determinazione, da tenersi esposta, unitamente all'orario di apertura e di chiusura, in modo ben visibile nell'area di entrata all'esercizio.

(3) Quanto previsto al comma precedente non si applica alla attività di somministrazione di pasti e bevande a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi, all'attività di somministrazione di vitto dovuta in base a obblighi contrattuali di durata almeno mensile, nonché all'attività di somministrazione di bevande a favore di spettatori di rappresentazioni teatrali o cinematografiche nell'ambito di luoghi di pubblico spettacolo. Dall'obbligo del giorno di riposo sono liberati altresì gli esercizi di somministrazione siti all'interno di aree autostradali, di stazioni ferroviarie o aeroportuali, di stabilimenti di bagni pubblici, di impianti sciistici e sportivi in genere.

(4) Il giorno di riposo non deve essere osservato nella settimana precedente e succedente il Natale e la Pasqua, e qualora venga a coincidere con una festività infrasettimanale.

(5) In caso di particolari esigenze stagionali o in occasione di evenienze locali, il sindaco può sospendere l'obbligo del giorno di riposo per un determinato limite di tempo, anche a favore di taluni esercizi specifici.

42. (Chiusura temporanea)

(1) La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata al sindaco territorialmente competente per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa. Ove la chiusura temporanea superi la durata di 14 giorni va comunicata con anticipo di almeno sette giorni sulla decorrenza della stessa. In caso di chiusura temporanea, senza interruzioni di rilievo, superiore ad un anno, il sindaco dichiara la decadenza della licenza, ove la chiusura non sia dovuta a ristrutturazione dell'esercizio o ad altri gravi motivi; in tal caso non può superare il periodo di tre anni.

(2) La chiusura temporanea può essere vietata o limitata dal sindaco, ove non sia garantito il sufficiente approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante. All'uopo, all'inizio di ogni anno, vanno sentite le organizzazioni locali di categoria.

(3) La chiusura temporanea dei campeggi e dei villaggi turistici aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno è consentita per un periodo di tre mesi all'anno, a scelta del conduttore, e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

43. (Pubblicità dei prezzi)

(1) I conduttori di esercizi di somministrazione di pasti o bevande, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono tenuti a esporre o a distribuire all'interno dei locali le liste dei pasti e delle bevande, con l'indicazione dei prezzi praticati.

(2) I conduttori di esercizi ricettivi, escluse le case per ferie, sono tenuti ad esporre, in modo ben visibile, all'entrata o nell'atrio, il listino dei prezzi giornalieri, minimi e massimi in quanto previsti, praticati per i singoli servizi, e in ogni camera o unità abitativa un apposito cartellino, redatti su moduli predisposti dall'assessorato provinciale al turismo; l'indicazione dei prezzi deve essere comprensiva di ogni diritto o tassa.

(3) Copia del listino dei prezzi giornalieri è comunicata, entro il 10 settembre di ogni anno, all'assessorato provinciale del turismo, che provvede alla notifica ai sindaci competenti, e i prezzi stessi hanno effetto dal successivo 1 dicembre al 30 novembre dell'anno seguente. Variazioni possono essere apportate entro il 31 marzo di ogni anno, e con effetto dal 1° giugno al 30 novembre, con comunicazione di nuovo listino dei prezzi. In caso di subingresso o di nuova apertura o di riclassificazione, la comunicazione del listino dei prezzi deve essere effettuata nel termine dei sessanta giorni successivi. In caso di mancata comunicazione sono prorogati i prezzi precedenti.

(4) I termini di cui al comma 3 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere dell'associazione provinciale più rappresentativa degli albergatori e pubblici esercenti. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 13)

44. (Identificazione degli alloggiati)

(1) I conduttori di esercizi ricettivi non possono fornire alloggio a clienti sprovvisti di idoneo documento di identificazione.

(2) Per quanto concerne le modalità di registrazione e notifica delle persone alloggiate si applicano le relative norme statali vigenti. 13/bis)

45. (Controlli sanitari sul personale)

(1) Negli esercizi pubblici non possono essere tenuti in servizio addetti il cui stato di salute può essere pregiudizievole per quello della clientela.

(2) Il titolare della licenza è tenuto ad accertarsi che gli addetti siano in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui agli articoli 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni.

46. (Vigilanza sugli esercizi pubblici)

(1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli esercizi pubblici sono svolte dalla polizia statale e locale, nonché dalle amministrazioni comunali e provinciale tramite personale dipendente all'uopo incaricato, rispettivamente dal sindaco competente e dal Presidente della giunta provinciale. La funzione di vigilanza sugli aspetti relativi all'igiene spetta altresì all'autorità sanitaria locale.

(2) Gli incaricati della funzione di vigilanza di cui al comma uno possono accedere ai locali e alle superfici degli esercizi pubblici per effettuare controlli e esami, prendere visione della documentazione prevista dalla presente legge e richiedere le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della stessa e del relativo regolamento di esecuzione, garantendo l'ordinaria discrezione.

(3) Nell'ambito dei loro compiti, gli incaricati delle funzioni di vigilanza dipendenti dall'amministrazione provinciale possono inoltre effettuare appositi accertamenti presso i competenti uffici comunali. Dei controlli è redatto atto verbale da inviare in copia al sindaco competente e al Presidente della giunta provinciale.

47. (Sospensione dell'attività dell'esercizio)

(1) I difetti dei locali e delle dotazioni, atti a pregiudicare la salute o la vita della clientela o degli addetti, riscontrati nel corso della funzione di vigilanza e controllo sono comunicati al sindaco.

(2) Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni tempo la rimozione dei difetti contestati, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio sino all'avvenuta rimozione degli stessi.

(3) Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato indebito disturbo del vicinato a causa dell'attività dell'esercizio stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio.

48. (Cessazione dell'attività)

(1) La cessazione dell'attività di un esercizio pubblico va comunicata al comune competente entro trenta giorni, per iscritto.

TITOLO VI

Disposizioni procedurali

49. (Presentazione delle domande)

(1) Le domande relative alle licenze di esercizio, alla classificazione, e alle altre autorizzazioni previste dalla presente legge vanno dirette al sindaco competente per territorio.

(2) Le domande, oltre alle generalità del richiedente, contengono l'esatta indicazione dell'oggetto della richiesta, in caso di nuova apertura anche della denominazione proposta, e sono corredate della planimetria dei locali e delle altre superfici, nonché di ogni altra documentazione atta a dimostrare, in funzione dell'oggetto della richiesta, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

50. (Istruttoria delle domande)

(1) Le domande sono istruite effettuando i rilevamenti, richiedendo i pareri, le prese d'atto e informazioni e, ove necessario, proponendo le limitazioni e condizioni che, in funzione dell'oggetto della domanda, risultano necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.

(2) Ultimata l'istruttoria, il sindaco provvede.

(3) Il provvedimento del sindaco, contenente un'adeguata motivazione del mancato accoglimento della domanda oppure la specificazione di ogni dettaglio inerente la licenza di esercizio, la classificazione, o le altre autorizzazioni oggetto della domanda, nonché delle eventuali condizioni e limitazioni e l'invito a corrispondere, ove dovute, le tasse previste dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, è notificato al richiedente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

51. (Ricorsi)

(1) Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 40 e al comma 3 dell'art. 50 o contro singole disposizioni degli stessi, il richiedente o altre persone interessate possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni.

(2) Qualora la Giunta provinciale non decida entro 90 giorni, il ricorso è da considerarsi accolto. Qualora l'ufficio provinciale dovesse richiedere ulteriori informazioni al Comune o al ricorrente, i termini per la decisione si protraggono di ulteriori 60 giorni.

(3) Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale. 14)

52. (Rilascio della licenza)

(1) La licenza di esercizio, la classificazione, e le altre autorizzazioni previste dalla presente legge sono rilasciate a seguito del provvedimento del sindaco di cui all'art. 50 o della Giunta provinciale di cui all'art. 51, previo accertamento dell'avvenuta corresponsione delle tasse previste alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ove dovuta.

(2) La licenza di esercizio, recante le generalità del titolare, la denominazione, l'ubicazione, la tipologia e le relative autorizzazioni, la classificazione, il limite massimo di capacità ricettiva, il periodo di apertura e le eventuali limitazioni e condizioni, deve essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio; negli esercizi a carattere alberghiero deve essere esposta inoltre, all'esterno, la tipologia e la classificazione, con apposito segno distintivo.

53. (Comunicazioni al Ministero dell'interno)

(1) Ai sensi e agli effetti dell'articolo 1 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, l'ufficio di polizia amministrativa della Provincia autonoma trasmette al Ministero dell'interno mensilmente l'elenco dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge.

TITOLO VII

Sanzioni

54. (Sanzioni)

(1) In caso di apertura o conduzione, senza la prescritta licenza, di uno degli esercizi disciplinati dalla presente legge, è

disposta l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 1.000.000 ad un massimo di Lire 3.000.000.

(2) È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 200.000 a un massimo di Lire 1.000.000, chiunque:

- a) non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata;
- b) pratica prezzi superiori a quelli indicati nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza;
- c) non rispetta l'orario di chiusura e di apertura.

(3) È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 150.000 ad un massimo di Lire 600.000, chiunque:

- a) attiva l'esercizio al di fuori del periodo di apertura fissato nella licenza;
- b) non si conforma all'obbligo della pubblicità dei prezzi;
- c) viola il divieto di cui all'articolo 38 sulla somministrazione di bevande alcoliche;
- d) trasferisce o amplia l'esercizio senza averne l'autorizzazione;
- e) nomina un preposto senza averne l'autorizzazione;
- f) non osserva il riposo settimanale;
- g) rifiuta le usuali prestazioni dell'esercizio senza giustificato motivo;
- h) assume o tiene in servizio addetti sforniti dei libretti di idoneità sanitaria di cui all'articolo 45;
- i) non espone la denominazione ovvero il segno distintivo della classificazione o ne espone una diversa;
- j) non espone la licenza di esercizio;
- k) non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni riscontrate ai sensi dell'articolo 47, fermo restando quanto previsto al comma due dell'articolo predetto.

(4) È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 100.000 chiunque:

- a) non comunica la cessione o la continuazione dell'esercizio;
- b) non comunica per tempo la chiusura temporanea;
- c) non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente gli accertamenti disposti allo stesso fine.

(5) Chiunque non espone il cartello indicante il giorno di riposo settimanale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 20.000. 15)

(6) Le sanzioni amministrative e pecuniarie previste ai commi precedenti sono da ritenersi aggiuntive a quelle di natura penale stabilite dallo Stato ove le violazioni costituiscano reato.

55. (Sanzioni accessorie)

(1) In caso di accertamento delle infrazioni di cui al comma tre, lett. a) e d), dell'articolo 54, è applicata, come sanzione accessoria, la chiusura dell'esercizio; se si tratta di esercizio ricettivo va tenuto conto degli obblighi del conduttore verso la clientela alloggiata.

(2) Quando sono accertate le infrazioni di cui al comma tre, lett. h), dell'articolo 54, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(3) Quando sono accertate le infrazioni di cui al comma due lett. c) e al comma tre, lettere b), c), d), e), f), g), i) e j), dell'articolo 54, in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi.

56. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

(1) L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è compito degli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 46.

(2) Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie previste agli articoli 54 e 55 della presente legge sono irrogate dal sindaco competente per territorio. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione comunale. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 16), e successive modifiche.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

57. 17)

58. (Disposizioni transitorie)

- (1) Con l'entrata in vigore della presente legge, ai sindaci competenti per territorio saranno trasmessi i fascicoli in trattazione e elenchi descrittivi dei registri perché provvedano agli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. La consegna viene fatta constare da appositi verbali.
- (2) In attesa dell'entrata in vigore delle direttive comunali di adeguamento di cui all'articolo 27, il fabbisogno di pubblici esercizi di cui all'articolo 25 è determinato su conforme parere delle commissioni comunali.
- (3) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge conducono un esercizio ricettivo per la cui conduzione è richiesta la qualificazione professionale di cui all'articolo 21, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo predetto.
- (4) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro degli esercenti l'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo 21.
- (5) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività ai sensi dell'articolo 7, comma tre, possono ottenere la corrispondente licenza di esercizio anche in difetto del requisito di cui all'articolo 20.
- (6) L'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi di cui all'articolo 21 è subordinata al pagamento alla Camera di commercio di un diritto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

59. (Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Bolzano)

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale, in particolare:

- a) gli articoli 86, 87, 93, 99, 100, 102, 103 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) la legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- c) la legge 11 giugno 1971, n. 426, per la parte non riguardante le disposizioni di carattere giurisdizionale e quelle concernenti l'attività di commercio e successive modifiche e integrazioni;
- d) la legge 1 giugno 1971, n. 425;
- e) la legge 21 marzo 1958, n. 326;
- f) la legge regionale 5 maggio 1958, n. 10;
- g) la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15;
- h) la legge provinciale 3 agosto 1983, n. 27.

(2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 1989.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

¹⁾ pubblicata nel Suppl.Ord. N. 1 al B.LU. 20 dicembre 1988, N. 57

²⁾ riportata al n. XI - C

³⁾ riportata al n. I - E

⁴⁾ riportata al n. XI - E

^{4/bis)} il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13

⁵⁾ il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19, comma 9, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8

⁶⁾ il comma 4 è stato abrogato dall'art. 19, comma 10, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8

⁷⁾ il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19, comma 11, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8

⁸⁾ il comma 2 è stato abrogato dall'art. 19, comma 12, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8

⁹⁾ riportato al §10

¹⁰⁾ vedi il D.P.G.P. 19 marzo 1982, n. 7, riportato al n. XI - c

¹¹⁾ il comma 1 è stato integrato dall'art. 19, comma 13, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8

¹²⁾ il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13

¹³⁾ il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13

^{13/bis)} il comma 2 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 21 maggio 1995, n. 12

¹⁴⁾ l'art. 51 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13

¹⁵⁾ gli importi minimi e massimi delle sanzioni sono stati aumentati dell'art. unico del D.P.G.P. 17 luglio 1992, n. 28:

comma 1: lire 1. 130.000 - 3.390.000,
comma 2: lire 230.000 - 1.130.000,
comma 3: lire 170.000 - 680.000,
comma 4: lire 120.000,
comma 5: lire 30.000

¹⁶⁾ riportata al n. XXIII - L/a

¹⁷⁾ omissis